

TRIBUNALE DI TREVISO

RICORSO PER L'APERTURA DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE

CONTROLLATA EX ARTT. 268 E SS. D.LGS. N. 14/2019 "C.C.I.I."

Per il Signor **AMEDEO LOMBARDI**, C.F. LMBMDA76E03A783C, nato a Benevento (BN) il 3.05.1976 e residente a Treviso in Via Fonderia n. 49 (**doc. 2**: certificato di residenza e stato famiglia), con il procuratore e domiciliatario l'Avvocato Luigi Butera del Foro di Treviso (C.F. BTRLGU79H12L407D) – indirizzo PEC luigibutera@pec.ordineavvocattreviso.it, fax 0422 230277 –, con studio a Treviso, in Viale Monte Grappa n. 27, giusta il mandato rilasciato in calce al presente atto e delega conferita dall'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento "Equità e Giustizia" del Comune di Villorba - C.F. 80007530266 – PEC occ.comune.villorba.tv@pecveneto.it, iscritto al Registro Pubblico presso il Ministero di Giustizia al n. 117 - con sede legale in Villorba (TV), Piazza Umberto I n. 19, in persona del Referente avv. Marco Serena (CF SRNMRC69P10L407H) ([all. A](#)).

- RICORRENTE -

* * *

SOMMARIO

I. PREMESSA	1
II. IL RICORRENTE E LA SUA STORIA IMPRENDITORIALE	2
III. I CONTENZIOSI ED I PROCEDIMENTI ESECUTIVI	5
IV. ATTI DISPOSITIVI ULTIMI CINQUE ANNI	7
V. IL PASSIVO	8
VI. L'ATTIVO	10
VII. SITUAZIONE ATTUALE E FABBISOGNO	13
VIII. I PRESUPPOSTI PER ACCEDERE ALLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA	13
IX. LA DURATA DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA	15

I.

PREMESSA

Il Signor Amedeo Lombardi, con istanza presentata in data 20.11.2023 avanti all'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento "Equità e Giustizia" del Comune di Villorba ("O.C.C. di Villorba"), chiedeva la nomina di un gestore della crisi da sovraindebitamento, depositando – unitamente all'anzidetta istanza – una relazione accompagnatoria ([doc. 1](#): istanza di data 17.11.2023 e relazione accompagnatoria).

La domanda veniva iscritta al Registro degli Affari al n. 93/2023 e, in data 11.12.2023, il Dr. Riccardo Pucher Prencis - C.F. PCHRCR60H27L736C, con studio a Treviso in Via Callalta n. 31/E - veniva nominato quale Gestore della crisi da sovraindebitamento. A seguito dell'accettazione dell'incarico ([doc. 2](#): nomina e dichiarazione di accettazione incarico dell'11.12.2023), il Dr. Pucher Prencis esaminava la documentazione messa a disposizione con l'istanza e si premurava di convocare il ricorrente, allo scopo di ottenere ulteriori informazioni utili alla ricostruzione della sua situazione patrimoniale, economica e finanziaria.

Seguiva un periodo dedicato ad un fitto confronto circa le specificità della procedura avviata ed al reperimento dei nuovi documenti che il Gestore riteneva necessari ai fini della predisposizione della propria relazione.

Questi, inoltre, appurava che la maggior parte dei debiti del Sig. Lombardi derivavano dal rilascio di fidejussioni personali a favore di società di capitali, nelle quali rivestiva la qualità di soggetto economico di riferimento, piuttosto che a favore di fornitori delle società medesime.

In data 09.08.2024, il Gestore della crisi inviava allo scrivente legale la relazione ex art. 269, comma secondo, C.C.I.I., nella quale veniva esposta la valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Sig. Lombardi ([doc. 3](#): relazione a firma del Gestore).

II.

IL RICORRENTE E LA SUA STORIA IMPRENDITORIALE

Il Signor Amedeo Lombardi è stato tra i soci fondatori di uno storico locale trevigiano, in zona Fonderia, denominato Home Rock Bar (esercizio pubblico, originariamente di proprietà di Home S.r.l. – visura estratta dal Registro Imprese relativa alle cariche societarie: [doc. 4](#); visura camerale ordinaria: [doc. 5](#) -, società della quale, in breve tempo, Lombardi diveniva socio totalitario ed amministratore unico).

L'iniziativa, certamente innovativa nel panorama cittadino, rappresentava un punto di riferimento per l'intrattenimento giovanile, tanto che il Signor Lombardi ampliava l'offerta musicale che aveva contribuito ad ideare, dando avvio all'organizzazione di un altrettanto celebre evento per la città di Treviso, ovvero la manifestazione musicale denominata "*Home Festival*".

Tale era il successo di quest'ultima iniziativa che il Signor Lombardi, nel 2016, creava una società ad hoc per gestire il solo evento, denominata Home Entertainment S.r.l., partecipata per il 90% da Home of Love S.r.l. (partecipata a sua volta per il 95% dal Lombardi stesso) e per il restante 10% dal Signor Luca Boso (visura camerale delle due società: [doc. 6](#) e [doc. 7](#)).

All'epoca, pertanto, le due iniziative imprenditoriali del Signor Lombardi erano gestite tramite altrettante società: il locale da Home S.r.l. (di cui deteneva il 100% del capitale sociale) e la manifestazione e gli eventi musicali da Home Entertainment S.r.l. (di cui possedeva il 90%, per il tramite della anzidetta Home of Love S.r.l.).

Il Signor Lombardi reinvestiva nelle medesime società gli utili da queste generati senza mai deliberare dividendi in proprio favore, con l'evidente scopo di sostenere finanziariamente la notevole espansione dei relativi business.

Negli anni, egli profondeva intensissimi sforzi per accrescere il prestigio delle manifestazioni musicali targate "*Home*", non esimendosi dal rischiare personalmente molto più di quanto investito in termini di capitale sociale: tant'è che, fermamente convinto della bontà delle iniziative e del loro successo, non esitava a sottoscrivere diversi impegni personali a favore dei vari istituti di credito che avevano finanziato sia Home S.r.l. che, soprattutto, Home Entertainment S.r.l..

Tuttavia, le edizioni 2017 e 2018 dell'"*Home Festival*" venivano funestate da avverse condizioni meteorologiche, circostanza che incideva negativamente sia sulla vendita di biglietti (una parte considerevole veniva acquistata, di norma, nei giorni immediatamente precedenti la manifestazione), sia sulla riuscita dell'evento, con evidenti ripercussioni economiche e finanziarie su Home Entertainment S.r.l. (in entrambe le edizioni citate, venivano addirittura cancellate alcune giornate, con obbligo di rimborso del costo del biglietto in capo all'organizzatrice).

Gli indennizzi assicurativi contribuivano a sostenere quest'ultima società, la quale, l'estate successiva, raggiungeva con l'amministrazione comunale di Venezia un accordo di esclusiva della durata di nove anni per l'utilizzo dell'area di San Giuliano,

a Mestre (VE).

La nuova manifestazione “*Home Venice Festival*”, dunque, veniva programmata per il mese di luglio (anziché a settembre) presso tale nuova area, veniva rivista sotto il profilo dell’immagine ed assumeva una connotazione maggiormente internazionale. Con l’auspicio che, nel giro di qualche tempo, divenisse tra i maggiori festival del settore a livello europeo.

Purtroppo, i propositi si scontrarono con un riscontro estremamente deludente da parte del pubblico.

Home Entertainment S.r.l., allora, si trovava a fronteggiare un’inevitabile crisi di liquidità, con ripercussioni a livello interbancario (anche ai danni di Home S.r.l., di cui Lombardi, come detto, era socio unico).

In siffatto contesto, giusto in prossimità dell’inizio del festival, il principale fornitore dell’attrezzatura musicale, Input S.r.l., imponeva al Signor Lombardi di costituirsi garante nell’interesse di Home Entertainment S.r.l. ([doc. 8](#): fideiussione di data 9.7.2019).

Lo stesso creditore, qualche tempo dopo, promuoveva ed otteneva il sequestro conservativo delle quote di Home S.r.l. e di Home of Love S.r.l. (l’iniziativa giudiziale è meglio descritta nel prosieguito, al par. III).

Home Entertainment S.r.l. (nella sua nuova denominazione Output S.r.l.) falliva a dicembre 2020 (dopo che era stato respinto il ricorso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, cui la società aspirava in quanto iscritta nella sezione speciale delle start-up innovative; cfr. sentenza di fallimento: [doc. 9](#)).

Per altro verso, le segnalazioni interbancarie e detto sequestro (iscritto al Registro delle imprese ed inizialmente concesso *inaudita altera parte*) fiaccavano anche l’attività di Home S.r.l. – titolare, come spiegato, del locale “*Home*” di Treviso – e ne rendevano sempre più incerta la continuità aziendale.

Per tali ragioni, Home S.r.l. affittava il relativo ramo d’azienda a Home Rock Bar S.r.l. (detenuta al 100% da Home of Love S.r.l. – di cui, nel frattempo, era divenuta amministratrice e socio unico la Sig.ra Michelina Viglione, madre del ricorrente; cfr. visura Home Rock Bar S.r.l.: [doc. 10](#)).

Siffatta operazione, posta in essere a dicembre 2019, veniva vanificata dalle successive chiusure disposte dall’autorità per far fronte all’epidemia da Covid-19. Di talché, a gennaio 2021, Home S.r.l., risolto il contratto di affitto di ramo d’azienda, tentava la

strada del concordato preventivo, formulando un piano che prevedeva la cessione dell'azienda ad Euro 300.000,00 (a fronte di un indebitamento di circa Euro 800.000,00).

Il ricorso non veniva ammesso e pure Home S.r.l. falliva nell'autunno del 2021.

Da queste vicende imprenditoriali scaturisce la quasi totalità dell'odierno indebitamento del Signor Amedeo Lombardi.

b. (segue)

Mette conto segnalare, per dovere di esaustività, che il Signor Lombardi risulta essere anche presidente dell'associazione non riconosciuta denominata H.O.M.E. (Human's Opera Make Energy; P.IVA 04438890263).

Alleghiamo il relativo atto costitutivo, lo statuto ed un bilancio al 31.12.2022 ([doc. 11](#), [doc. 12](#) e [doc. 13](#)). Da tale ultimo documento pare potersi ricavare che l'associazione abbia attivo sufficiente a far fronte ai propri debiti.

Il Gestore, su questo presupposto, non ha ritenuto di menzionare tali poste nel passivo del Signor Lombardi.

Diversamente ed a titolo prudenziale, sussistendo la potenziale responsabilità (personale) del presidente in caso di incapacienza dell'ente presieduto, si era ritenuto di indicare anche le passività dell'associazione H.O.M.E. nel prospetto riportato nella iniziale relazione accompagnatoria dell'istanza per la nomina del Gestore (cfr. doc. 1 cit.).

III.

I CONTENZIOSI ED I PROCEDIMENTI ESECUTIVI

Meritano un breve cenno riepilogativo i vari contenziosi che, nel tempo, sono scaturiti dalle vicende sopra narrate e nei quali il Signor Lombardi è stato coinvolto.

- a) Amedeo Lombardi/Imput S.r.l. (Trib. Treviso, n. 7188/2019 R.G., cautelare prima fase; n. 8961/2019 R.G., reclamo): con ricorso per sequestro conservativo *ante causam*, Imput S.r.l., sul presupposto d'essere creditrice del Signor Lombardi in forza dell'impegno personale da costui rilasciato (doc. 8 cit.), otteneva la misura cautelare su tutti i beni del preteso debitore, sino alla concorrenza di Euro 300.000,00 (cfr. decreto *inaudita altera parte* di data 09.10.2019, ordinanza di conferma di data 19.11.2019, ordinanza di rigetto del reclamo – e accoglimento del reclamo incidentale – di data 17.01.2020: [doc. 14](#), [doc. 15](#) e [doc. 16](#));
- b) Amedeo Lombardi, Michelina Viglione/Imput S.r.l. (Trib. Treviso, n. 5507/2020

R.G.): Imput S.r.l. conveniva in giudizio il Signor Lombardi e la Signora Michelina Viglione, per ottenere la dichiarazione di nullità per simulazione assoluta (art. 1416 c.c.) e, in subordine, la revoca (art. 2901 c.c.) dell'atto col quale il primo aveva ceduto alla seconda le proprie quote di partecipazione in Home of Love S.r.l. (ovvero la scrittura privata di data 15.11.2019 autenticata dal Notaio Paolo Talice di Treviso, rep. n. 89899, di cui si dirà meglio *infra*). Il procedimento veniva deciso con sentenza n. 65/2023 del 19.01.2023 ([doc. 17](#)), con accoglimento della domanda subordinata di revoca ex art. 2901 c.c. e condanna dei convenuti alle spese;

- c) Amedeo Lombardi/Imput S.r.l. (Trib. Treviso, n. 105/2020 R.G.): Imput S.r.l. conveniva in giudizio il Signor Lombardi per vederlo condannare al pagamento della somma portata dall'impegno personale anzidetto (doc. 8 cit.); anche tale procedimento – promosso per dar seguito alla iniziativa cautelare di cui al punto a) che precede - si concludeva con la sentenza di condanna del convenuto al pagamento di Euro 281.975,50 (oltre a spese legali per Euro 18.413,00 e relativi accessori), pronunciata in data 07.06.2022 ([doc. 18](#)).
- d) Amedeo Lombardi/Imput S.r.l. (Trib. Treviso, n. 3425/2019 R.G.E.): Imput S.r.l. poneva in esecuzione il sequestro ottenuto, in particolare sulle quote di Home S.r.l. (cfr. visura doc. 5 cit.).

Entrambe le sentenze richiamate ai punti b) e c) che precedono sono passate in giudicato.

Ci risulta, tuttavia, che la Signora Viglione abbia concluso transazione avente ad oggetto la propria quota di spese legali, relative al procedimento per revocatoria ordinaria di cui al punto b) che precede (con l'effetto che la somma dovuta dal Signor Lombardi deve essere ridotta perlomeno per importo corrispondente).

Per completezza, si rileva che anche le quote di Home of Love S.r.l. (intestate alla Signora Viglione e colpite dall'anzidetta azione di revoca) erano assoggettate a sequestro conservativo, iscritto al Registro Imprese in data 27.10.2020 (cfr. doc. 7); il sequestro è frattanto venuto meno per abbandono dell'iniziativa da parte del sequestrante (cfr. ordine di cancellazione di data 08.06.2023 - [doc. 19](#)).

Ad oggi, perlomeno stando alle risultanze dell'indagine svolte presso la cancelleria del Tribunale di Treviso, non risultano ulteriori procedimenti pendenti che interessino l'istante (per completezza, si dimettono, altresì, il certificato della cancelleria

esecuzioni mobiliari del Tribunale di Treviso: [doc. 20](#); il certificato della cancelleria esecuzioni immobiliari del Tribunale di Benevento: [doc. 21](#); il certificato della cancelleria fallimentare del Tribunale di Treviso: [doc. 22](#)).

Tuttavia, si segnala che il conto intestato al Signor Lombardi presso N26 Bank AG, Succursale Italiana (conto esclusivamente on-line) è stato oggetto di pignoramento da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e, conseguentemente, non risulta oggi operativo (del relativo saldo si darà atto *infra*; si allega, quale [doc. 54](#), la comunicazione della banca di data 15.01.2024, dalla quale si evince l'avvio dell'esecuzione presso terzi, avente natura tributaria; il Signor Lombardi riferisce di non avere traccia di alcuna ulteriore comunicazione notificata dall'ente riscossore). Va da sé che tale iniziativa ha paralizzato l'operatività corrente dell'odierno istante, il quale – come accade di consueto per i soggetti sovraindebitati – non riesce ad aprire un nuovo conto corrente, nemmeno su base esclusivamente attiva.

IV.

ATTI DISPOSITIVI ULTIMI CINQUE ANNI

Negli ultimi cinque anni (e quindi, indicativamente, da ottobre 2018), il Signor Lombardi ha compiuto i seguenti atti dispositivi sui propri beni:

- cessione della quota di partecipazione detenuta in Home of Love S.r.l. alla madre, Signora Michelina Viglione, giusta scrittura privata del 15.11.2019, autenticata dal notaio dott. Paolo Talice di Treviso (rep. n. 89899: [doc. 23](#))¹;
- cessione dell'autovettura targata CV444FY (marca Plymouth del 1972 vetusta ed in pessimo stato di conservazione) alla Signora Katia Viglione per il corrispettivo di Euro 500,00 (cinquecento/00), in data 02.02.2021;
- cessione della motocicletta marca Triumph targata CX10364 al Signor Luca Girotto per il corrispettivo di Euro 600,00 (seicento/00) in data 02.02.2021 (il tutto risulta dalla visura storica estratta dal PRA: [doc. 24](#)).

Si segnala, infine e coerentemente con quanto precisato in premessa, la decisione da parte del Signor Lombardi di porre in liquidazione Home S.r.l., in qualità di socio unico, e, in seguito, di presentare domanda di concordato preventivo presso il Tribunale di Treviso, con ricorso depositato il 27.01.2021. Dopo la fase prenotativa,

¹ Atto, come spiegato in precedenza, oggetto della causa per simulazione/revocatoria, mentre le quote che ne rappresentavano l'oggetto erano state sequestrate (docc. 17 e 7 cit.).

la società non veniva ammessa alla procedura e così veniva dichiarata fallita con sentenza del 04.10.2021 ([doc. 25](#)).

Da ultimo, per completezza, si dimette la dichiarazione relativa agli atti in frode a firma del Signor Lombardi ([doc. 26](#)).

V.

IL PASSIVO

Come attestato dal Gestore della crisi, la massa debitoria del Signor Lombardi ammonta, ad oggi, ad Euro 1.795.638,00, così come sinteticamente riepilogato nella tabella che segue:

Par.	Descrizione	prededuzione	privilegio	chirografo	totale	rinvio
4.2.1	Acconto OCC ante ammissione	1.501				pagato
4.2.1	Spese OCC ante ammissione	99				pagato
4.2.1	Saldo OCC	4.806				
4.2.1	Registrazione sentenza	200				
4.2.1	Dott. Piernicola Carer	3.806				
4.2.1	Avv. Luigi Butera	4.377				
	<i>Totale debiti in prededuzione</i>	<i>14.789</i>				
4.2.2	MCC s.p.a. - Mediocredito Centrale		87.115	6		
4.2.2	MCC s.p.a. - Mediocredito Centrale		209.428	410		
4.2.2	INPS		17.523	3.264		
4.2.2	Prefetture			27.865		
4.2.2	Regione Veneto		974	367		
4.2.3	Bper Banca s.p.a.			473		
4.2.3	Bper Banca s.p.a. (da CA.RI.GE.)			495.086		
4.2.3	Banca della Marca			76.665		
4.2.3	AMCO s.p.a. (da MPS s.p.a.)			59.931		
4.2.3	Luzzatti Pop. NPLs 2021 s.r.l. (da Banca			83.719		

	Valsabbina)					
4.2.3	Aurelia SPV s.r.l. (da Banco BMP)			171.718		
4.2.3	Bper Banca s.p.a. (da CA.RI.GE)			56.253		
4.2.3	Alicudi SPV s.r.l.			101.761		
4.2.3	Altea SPV s.r.l.			57.422		
4.2.3	Imput s.r.l. (garanzia partecipate)			281.976		
4.2.3	Imput s.r.l. (rimborso spese legali)			35.403		
4.2.3	Imput s.r.l. (rimborso spese legali)			13.432		
4.2.3	Azienda Ospedaliera di Padova		52	6		
	<i>Totale altri debiti</i>		<i>315.092</i>	<i>1.465.757</i>		
	<i>Totale passivo</i>			<i>1.795.638</i>		

Come detto, sulla base della documentazione a disposizione, dalle verifiche effettuate attraverso la consultazione delle banche dati, il Dr. Pucher Prencis ha redatto e messo a disposizione dello scrivente l'elenco dei creditori, ricostruendo specificatamente nella propria relazione l'origine e la natura di ogni singolo debito (cfr. doc. 3 cit.).

Tale ricostruzione è avvenuta sulla scorta, tra l'altro, dei dati contenuti:

- nella Centrale Rischi² ([doc. 27](#));
- presso il CRIF ([doc. 28](#));
- presso l'Agenzia delle Entrate Riscossione;
- presso le banche dati fornite dall'Agenzia delle Entrate (risultanze dell'accesso al cassetto fiscale: [doc. 29](#));

² Con la doverosa precisazione che s'è tenuto conto, ai fini della predisposizione della superiore tabella esplicativa, delle emergenze della Centrale Rischi della Banca d'Italia aggiornata al dicembre 2022, mentre il Sig. Lombardi non è in grado di recuperare e dunque mettere a disposizione tutta la documentazione bancaria – contratti, estratti conto aggiornati etc. – di riferimento, dalla quale potrebbe emergere l'esistenza di altre posizioni di debito, in relazione alle quali i singoli intermediari non effettuano le specifiche segnalazioni, per esserne venuti meno i presupposti di legge.

- nel certificato dei carichi pendenti dell'anagrafe tributaria ([doc. 30](#));
- presso l'INPS (estratto dei debiti verso l'INPS: [doc. 31](#); istanza per lo sgravio di debiti verso l'INPS: [doc. 32](#); comunicazione di riscontro dell'istanza INPS: [doc. 33](#));
- nella visura di non esistenza protesti ([doc. 34](#));
- nelle sentenze e nei provvedimenti giudiziari inerenti ai contenziosi col fornitore Imput S.r.l.;
- negli estratti conto bancari di cui si dirà *infra*.

La tabella indica anche i compensi per i professionisti – oltre allo scrivente legale, il commercialista, ovvero il dr. Piernicola Carer di Treviso – i quali hanno sin qui assistito il Signor Lombardi nella individuazione della misura per risolvere l'indebitamento, la raccolta dei documenti e dati e la loro elaborazione (cfr. incarico: [doc. 35](#)).

Da ultimo, precisasi che ai debiti sopra indicati andrà aggiunto il compenso residuo maturato e maturando nei confronti dell'O.C.C. di Villorba e del nominando Liquidatore, individuato in complessivi Euro 4.506,90 (già al netto degli acconti di Euro 300,00 e di Euro 1.500,50 versati rispettivamente in data 30.10.2023 e 30.08.2024; [doc. 36](#): distinte di pagamento O.C.C. Villorba), come da preventivo che si allega ([doc. 37](#): preventivo O.C.C. di Villorba firmato).

VI.

L'ATTIVO

A. Beni mobili

Ad oggi, il Signor Lombardi risulta formale titolare:

- della partecipazione totalitaria al capitale di Output S.r.l. (già Home Entertainment S.r.l., come spiegato, dichiarata fallita il 17.12.2020), di valore sostanzialmente nullo (della partecipazione è divenuto proprietario in forza della scrittura privata autenticata dal notaio dott. Paolo Talice di Treviso in data 15.11.2019 – rep . 89896 racc. n. 35839: [doc. 38](#));
- della partecipazione totalitaria al capitale di Home S.r.l. in liq. (anch'essa, come spiegato, dichiarata fallita in data 04.10.2021); anche tale partecipazione ha valore sostanzialmente nullo.

Egli non possiede alcun altro bene mobile.

B. Beni immobili

Il Signor Lombardi è titolare di una quota del diritto di proprietà indivisa (2/9) di un'abitazione sita a Tocco Caudio (BN), in Via Don Antonio Meoli n. 1, ereditata per successione a seguito del decesso del padre, avvenuto a gennaio 2023, così censita catastalmente (cfr. dichiarazione di successione: [doc. 39](#)):

- Comune di Tocco Caudio (BN) – NCEU Foglio 9, p.lla n. 281, Cat. A/2 – Cl. 6 – Vani 13,5 – rendita catastale Euro 1.010,96.

Precisiamo che le visure ipotecarie e catastali relative all'istante non recano evidenza dell'intestazione a suo favore della quota del diritto di proprietà su tale bene, in ragione del fatto che non è stato dato seguito alla trascrizione dell'accettazione dell'eredità paterna (visura catastale: [doc. 40](#); visura ipotecaria: [doc. 41](#)).

Ad ogni buon conto, si tratta dell'abitazione di famiglia, ove risiede la madre, Sig.ra Michelina Viglione (cointestata, appunto, a quest'ultima, per 1/3, ed agli altri due figli, per 2/9 ciascuno).

Su tale cespite non è al momento in corso alcuna procedura esecutiva.

L'immobile è stato oggetto di valutazione del Geom. Modesto Coppolaro di Tocco Caudio (BN), datata 02.02.2024: il valore di mercato complessivo è stato stimato in Euro 118.060,00, mentre il valore della quota di nuda proprietà del Sig. Lombardi Amedeo è stato stimato in Euro 11.806,00 (perizia di stima a firma del Geom. Coppolaro: [doc. 42](#)).

Per agevolare lo svolgimento della procedura di liquidazione, si evidenzia sin d'ora come la famiglia del Signor Lombardi abbia già formulato una congrua offerta di acquisto della quota a costui intestata; in particolare, la Signora Viglione ha presentato un'offerta cauzionata per l'importo di Euro 12.000,00, sospensivamente condizionata all'ammissione del Signor Lombardi alla procedura di liquidazione controllata ([doc. 55](#)).

C. Crediti verso soggetti terzi

Il ricorrente, per altro verso, non vanta alcun credito, fatta eccezione per quelli derivanti dallo svolgimento della sua attività professionale, descritta al paragrafo seguente.

D. Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono gestite tramite il rapporto di conto corrente IBAN n. IT90 L036 4601 6005 2604 4236 891, acceso presso la banca N26 (cfr. elenco movimenti

del conto a partire dal 20.02.2023: [doc. 43](#); per completezza si dimettono, altresì, gli estratti conto corrente Banca Carige dal 2018 al 2020: [doc. 44](#) e gli stratti conto corrente Unicredit dal 2018 al 2022: [doc. 45](#), entrambi privi di fondi e quello acceso presso Unicredit persino estinto).

Va da sé che, una volta aperta la procedura di liquidazione controllata, il liquidatore avrà modo di verificare la legittimità del pignoramento esattoriale di cui si è dato atto al par. III che precede, nonché la stabilità degli effetti conseguiti dall'ente riscossore (il quale ha trattenuto, oltre al saldo ivi reperito, alcuni successivi accrediti ricevuti dall'istante, per fatture in precedenza emerse).

E. Capacità reddituale

Il Signor Lombardi, a far data dal giorno 1.01.2023, ha aperto una Partita IVA personale, quale professionista, per svolgere l'attività di consulenza nell'ambito della gestione dei locali, delle manifestazioni e dell'intrattenimento in genere.

Per lo svolgimento di tale attività si avvale di collaboratori occasionali, a seconda degli incarichi assunti.

Attualmente, intrattiene alcune collaborazioni con aziende della zona, oltre ad incarichi mirati per singoli eventi o manifestazioni.

Il Signor Lombardi ha conseguito nel corso del 2023 ricavi lordi per complessivi Euro 73.742,13, così come risulta dall'elenco delle fatture relative all'anno 2023 (che si produce: [doc. 46](#)).

Per le finalità della procedura di liquidazione controllata, il Signor Lombardi ha fornito un budget economico per l'anno in corso ed una previsione di massima per il 2024 (che - necessariamente - per la tipologia di attività svolta, non può che rappresentare una mera previsione sommaria), considerando altresì le imposte ed i contributi dovuti all'Erario e all'INPS (risulta iscritto alla Gestione Separata) (cfr. conto finanziario della nuova attività professionale: [doc. 47](#)). Con l'ovvia precisazione che, da gennaio ad oggi, in ragione del pignoramento esattoriale subito, l'odierno istante ha subito una paralisi nella propria operatività corrente: il che, per tutta evidenza, non consentirà di garantire i risultati ipotizzati e recepiti nella relazione del Gestore (a pagg. 8 e 15, doc. 3 cit.: risultati correttamente ancorati ai dati relativi al 2023).

Resta il fatto che egli, profittando dell'effetto protettivo rinveniente dall'apertura della procedura di liquidazione controllata, confida prontamente di riprendere la propria attività e di generare il reddito utile anzitutto al proprio sostentamento.

VII.

SITUAZIONE ATTUALE E FABBISOGNO

Il Signor Amedeo Lombardi vive a Treviso, in vicolo IV Novembre n. 3, giusta contratto di locazione di data 31.08.2023 (cfr. contratto di locazione registrato: [doc. 48](#)), sebbene risieda formalmente sempre a Treviso, in Via Fonderia n. 49 (certificato di residenza e stato di famiglia: [doc. 49](#)).

Non è sposato e non ha figli (cfr. doc. 49 cit.).

Si allega, pertanto, oltre al sopra menzionato conto finanziario della nuova attività professionale (cfr. doc. 47 cit.), la dichiarazione relativa alle spese personali ([doc. 50](#)), oltre alla dichiarazione delle attività ([doc. 51](#)) e delle passività del debitore ([doc. 52](#)). Va da sé che, ferme le considerazioni di cui al paragrafo VI che precede, il budget messo a disposizione dal Signor Lombardi (e recepito nella relazione del Gestore) è stato rapportato al suo fabbisogno quotidiano, sia personale che lavorativo: come esaurientemente spiegato dal Gestore (questa volta, a pag. 15 della relazione).

In sintesi, secondo le previsioni di massima esaurientemente indicate nel doc. 47 cit., il reddito lordo per l'anno 2024 sarebbe pari a circa Euro 80.000,00, sicché – dedotte le imposte ed i contributi previdenziali, e tenuto conto del cambiamento di regime impositivo rispetto all'anno 2023 (dal forfettario all'ordinario) – si stima che il netto disponibile su base annuale sia pari a circa Euro 18.569,00 (cfr. doc. 47 cit.).

E, dunque, a parere del Gestore della Crisi, a fronte della disponibilità di tale importo netto annuale, l'eccedenza che verrebbe messa a disposizione della procedura, detratta la somma di Euro 16.020,00 necessaria per il fabbisogno annuale dell'istante (ovvero Euro 1.355,00 mensili), è stimabile indicativamente in circa Euro 192,00 mensili.

VIII.

I PRESUPPOSTI PER ACCEDERE ALLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

Il Sig. Amedeo Lombardi si trova nella condizione tipica per accedere allo strumento della liquidazione controllata.

Infatti, dal combinato disposto degli artt. 2, comma primo, 65, comma primo, e 268, comma primo, CCII, si può desumere come i presupposti per l'apertura di detta procedura siano di tipo soggettivo e oggettivo.

Per quanto riguarda i profili soggettivi, sono oggi ammessi a tale procedura i consumatori, i professionisti, gli imprenditori minori, gli imprenditori agricoli, le start-up e ogni altro debitore non assoggettabile alle altre procedure liquidatorie.

Per quanto quivi di interesse, dottrina e giurisprudenza hanno chiarito che, in presenza di un'esposizione debitoria di natura "mista" ovvero sia di debiti di carattere personale o familiare, sia di quelli maturati nell'esercizio dell'attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta, poi cessata e non più proseguita, il soggetto sovraindebitato può certamente accedere allo strumento della liquidazione controllata di cui agli artt. 268 e ss. CCII³.

In merito ai presupposti oggettivi, invece, l'art. 268 CCII – oltre alla soglia minima dell'indebitamento complessivo: Euro 50.000,00 - prevede l'esistenza del sovraindebitamento, definito quale stato di crisi o di insolvenza dall'art. 2, comma primo, lett. c), CCII.

Per quanto quivi di interesse, rammentiamo che l'"insolvenza" è intesa come *"lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni"*.

Dunque, sussistono tutti i presupposti affinché il Sig. Lombardi acceda alla procedura di liquidazione controllata, posto che egli:

- a. ha debiti "promiscui" ovvero sia personali che derivanti dal precedente esercizio di attività d'impresa, oggi, esaurita;
- b. si trova in una situazione di sovraindebitamento, avendo un ammontare complessivo di debiti per oltre Euro 1.700.000,00, cui, allo stato attuale (né tantomeno in previsione futura), non è in grado di ottemperare.

Si producono, da ultimo e per dovere di completezza, il Certificato Generale del Casellario Giudiziale ed il Certificato dei Carichi Pendenti del ricorrente (copia

³ G. RANA, *Ristrutturazione dei debiti del consumatore e debiti promiscui nel Codice della Crisi*, in Il Fallimento, n. 7, 01.07.2023, pag. 985. In giurisprudenza, cfr. Corte d'Appello di Bologna, Sez. III, sent., 20.06.2023, in OneLegale.it: *"La liquidazione controllata (è) applicabile a tutte le situazioni debitorie, indipendentemente dalla loro origine, garantendo al debitore, in tutti i casi, la possibilità della seconda chance, mediante un utilizzo più ampio che in passato dell'istituto dell'esdebitazione"*. Vedasi altresì Trib. Genova, Sez. VII, decr., 16.11.2022, in OneLegale.it: il tribunale genovese, chiamato a decidere su una domanda di accesso alla procedura di sovraindebitamento ex art. 67 CCII, ne ha disposto il rigetto, sul presupposto che non può essere qualificato come consumatore il soggetto che ha prestato fidejussione a favore di un'attività di impresa in cui era professionalmente coinvolto. Egli avrebbe dovuto proporre domanda di accesso alla liquidazione controllata, posto che il nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza *"ha previsto una procedura di ristrutturazione del debito a cui il cessato l'imprenditore può ricorrere risolvendo la situazione di indebitamento che abbia la sua genesi tanto in obbligazioni derivanti dall'attività di professioni o impresa, quanto in rapporti di diversa natura: vale a dire la liquidazione controllata degli artt. 65, 268 CCI"*.

certificati: [doc. 53](#)), che risultano entrambi privi di iscrizioni.

IX.

LA DURATA DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

Da ultimo, facciamo presente, per quanto utile, che la presente procedura di liquidazione controllata potrà verosimilmente esaurirsi nel periodo di tre anni.

Tale previsione pare avvalorata dalle recenti indicazioni della Corte Costituzionale (sentenza n. 6 del 19.01.2024), la quale, muovendo dal presupposto che il nuovo C.I.I.I. non ha previsto un limite temporale minimo di durata della procedura di liquidazione controllata, ha statuito che *“l'apertura della liquidazione controllata introduce, in particolare, ‘il concorso dei creditori sul patrimonio del debitore’ (art. 151 CCII, richiamato dall'art. 270, comma 5, dello stesso CCII), i cui beni compresi nella procedura devono soddisfare le ragioni creditorie. Al contempo, il parametro che guarda alla realizzazione di tali pretese, oltre che all'adempimento delle spese della procedura, deve coordinarsi con due ulteriori istanze.*

Da un lato, deve raccordarsi con l'istituto della esdebitazione, che comporta una responsabilità patrimoniale contenuta nel tempo e, pertanto, limita l'apprensione dei beni sopravvenuti del debitore.

Da un altro lato, va considerata l'esigenza di porre un limite alla durata della procedura concorsuale, che indirettamente si riverbera sulla durata del meccanismo acquisitivo, in quanto il procedimento giurisdizionale non può protrarsi per una durata irragionevole, tanto più ove si consideri che la sua apertura inibisce ogni azione individuale esecutiva o cautelare (art. 150 CCII)”.

Dunque, se, per un verso, ai sensi dell'art. 279 C.C.I.I.⁴, l'esdebitazione del debitore sottoposto alla procedura di liquidazione controllata pone un limite temporale massimo alla apprensione dei beni sopravvenuti del debitore medesimo (tre anni, appunto), per altro verso, in presenza di crediti concorsuali non ancora soddisfatti prima del triennio, tale durata parrebbe potersi assumere quale termine minimo⁵.

⁴ L'art. 279 C.C.I. stabilisce che *“salvo il disposto dell'articolo 280, il debitore ha diritto a conseguire l'esdebitazione decorsi tre anni dall'apertura della procedura di liquidazione o al momento della chiusura della procedura, se antecedente”.*

⁵ *“ove, infatti, per adempiere ai debiti relativi ai crediti concorsuali e a quelli concernenti le spese della procedura sia necessario acquisire i beni sopravvenuti del debitore (compresi i crediti futuri o non ancora esigibili), i liquidatori - salvo che riescano a soddisfare integralmente i citati crediti tramite la vendita di beni futuri o la cessione di crediti futuri o non ancora esigibili - sono tenuti a prevedere un programma di liquidazione che sfrutti tutto il*

Venendo al caso di specie, va considerato come l'attuale patrimonio del Signor Amedeo Lombardi non riesca a soddisfare integralmente i creditori (la massa debitoria, lo ricordiamo, ammonta a ben oltre Euro 1.700.000,00), nemmeno laddove incrementato dei redditi prospettici da lavoro autonomo (eccedenti il fabbisogno personale); di talché, coerentemente con quanto ricavabile dai principi richiamati, il nominando liquidatore dovrà ragionevolmente ipotizzare un programma di liquidazione triennale.

* * *

Tutto ciò premesso, il Sig. **AMEDEO LOMBARDI**, C.F. LMBMDA76E03A783C, *ut supra* difeso e domiciliato,

chiede

che Codesto Ill.mo Tribunale di Treviso, per i motivi esposti in narrativa, verificati i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCII, Voglia dichiarare con sentenza l'apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio del Sig. Amedeo Lombardi, C.F. LMBMDA76E03A783C, ai sensi degli artt. 268 ss. CCII.

In via istruttoria, con riserva di produrre ulteriori documenti e/o integrare la documentazione prodotta a richiesta del nominando Giudice Delegato, si producono, oltre all'all. A (ovvero la delega dell'O.C.C. di Villorba), i seguenti documenti:

1. istanza di data 17.11.2023 e relazione accompagnatoria;
2. nomina e dichiarazione di accettazione incarico dell'11.12.2023;
3. relazione accompagnatoria a firma del Gestore;
4. visura della scheda persona del Registro Imprese con cariche societarie;
5. Visura camerale Home S.r.l.;
6. Visura camerale Home Entertainment S.r.l.;
7. Visura camerale Home of Love S.r.l.;
8. Fideiussione del Sig. Lombardi a favore di Input S.r.l. di data 9.7.2019;
9. Sentenza di fallimento Output S.r.l. già di Home Entertainment S.r.l. di data 17.12.2020;
10. Visura camerale Home Rock Bar S.r.l.;
11. atto costitutivo H.O.M.E. (Human's Opera Make Energy);

tempo antecedente alla esdebitazione e che, dunque, sia di durata non inferiore al triennio" (Corte Cost. cit.).

12. statuto H.O.M.E. (Human's Opera Make Energy);
13. bilancio H.O.M.E. (Human's Opera Make Energy) al 31.12.2022;
14. decreto inaudita altera parte di data 09.10.2019;
15. ordinanza di conferma di data 19.11.2019;
16. ordinanza di rigetto del reclamo – e accoglimento del reclamo incidentale – di data 17.01.2020;
17. sentenza n. 65/2023 del 19.1.2023;
18. sentenza n. 1016/2022 del 07.06.2022;
19. ordine di cancellazione di data 08.6.2023;
20. certificato cancelleria esecuzioni mobiliari del Tribunale di Treviso;
21. certificato cancelleria esecuzioni immobiliari del Tribunale di Benevento;
22. certificato della cancelleria fallimentare del Tribunale di Treviso;
23. atto di cessione quote Home of Love S.r.l. alla sig.ra Viglione di data 15.11.2019;
24. Visura storica PRA;
25. sentenza di fallimento Home S.r.l. in liquidazione;
26. dichiarazione relativa agli atti in frode a firma del Signor Amedeo Lombardi;
27. Visura centrale rischi Banca D'Italia;
28. Visura CRIF Amedeo Lombardi;
29. Risultanze dell'accesso al cassetto fiscale;
30. Certificato dei carichi pendenti dell'anagrafe tributaria;
31. estratto dei debiti verso l'INPS;
32. istanza per lo sgravio di debiti verso l'INPS;
33. comunicazione di riscontro dell'istanza INPS;
34. visura di non esistenza protesti;
35. lettera di incarico;
36. distinte di pagamento O.C.C. Villorba;
37. preventivo O.C.C. di Villorba firmato;
38. atto di acquisto quote Home of Love S.r.l. rep. 89896, racc. 35839;
39. dichiarazione di successione;
40. Visura catastale;
41. Visura ipotecaria;
42. perizia di stima a firma del Geom. Coppolaro;
43. elenco movimenti del conto banca N26 a partire dal 20.02.2023;

44. Estratti conto corrente Banca Carige dal 2018 al 2020;
45. Estratti conto corrente Unicredit dal 2018 al 2022;
46. elenco fatture anno 2023;
47. conto finanziario nuova attività professionale;
48. contratto di locazione registrato;
49. certificato di residenza e stato di famiglia;
50. dichiarazione relativa alle spese personali;
51. dichiarazione delle attività del debitore;
52. dichiarazione delle passività del debitore;
53. Certificato Generale del Casellario Giudiziale del ricorrente, nonché il Certificato dei Carichi Pendenti;
54. Comunicazione di banca N26 datata 15.01.2024;
55. Offerta di acquisto a firma della Signora Viglione.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 e ss. del D.P.R. 30.5.2002 n. 115 e successive modificazioni, si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato ed è dovuto un contributo unificato fisso pari ad Euro 98,00.

Sottoscrive il presente atto, ad ogni utile fine e comunque per integrale adesione e conferma del suo contenuto, il Sig. Amedeo Lombardi.

Con osservanza.

Treviso, 4 settembre 2024

Avv. Luigi Butera

Amedeo Lombardi